

A B C D E
F G H I L
M N O P Q
R S T U V
Z

ASSOCIAZIONE dei DIRETTORI delle ISTITUZIONI SCOLASTICHE

www.adisitalia.net - adisitalia.eu@gmail.com - Via Palmiro Togliatti, 1161- 00155 Roma

Soggetto accreditato per la formazione del personale della Scuola - MIUR DGPER Prot. n. 6489/2011

Nel disegno di legge n.2294, presentato e votato alla Camera dei Deputati, continua ad essere assente il modello organizzativo e di funzionamento delle scuole dell'autonomia.

L'art. 2, incentrato sull'autonomia scolastica e sulla valorizzazione dell'offerta formativa, indica genericamente che il Piano triennale dovrà indicare il fabbisogno dei posti del personale ATA.

Nulla si dice dei criteri di riorganizzazione dei servizi e della necessità di rivedere compiti, funzioni e profili del personale amministrativo, tecnico, ausiliario, a partire dal Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) che ne coordina le attività e ne organizza il lavoro.

Nell'art. 22, tra le molte deleghe al governo, al comma 1.3 – par. 1) si cita soltanto la necessità della *“definizione dei criteri e delle modalità di selezione per la destinazione e permanenza in sede del personale docente e amministrativo (dove sono gli ausiliari e il personale tecnico ?)”*.

All'art. 8, comma 7, laddove si ipotizzano le istituzioni delle reti scolastiche per la gestione di alcune procedure amministrative, non viene indicato alcun (futuro) modello organizzativo delle segreterie scolastiche, né i compiti e le funzioni che rimarrebbero alle scuole nonché i compiti, funzioni e responsabilità da affidare alle *“reti amministrative”*, a partire dalla figura apicale del DSGA che non si comprende se e come potrà/dovrà essere incardinato ed operare all'interno delle reti scolastiche. Le uniche ripetute indicazioni sono quelle che riguardano, l'invarianza di spesa o comunque senza *“maggiori oneri a carico della finanza pubblica”*.

Il modello organizzativo delle scuole è fondato su uno snodo di responsabilità che tutta la normativa sull'organizzazione dell'autonomia scolastica ha delineato con l'introduzione di figure strumentali, incarichi specifici del personale ATA, collaboratori del dirigente scolastico.

Il D.I. n.44/2001 recante le norme di gestione contabile e finanziaria delle scuole ha affidato al DSGA compiti di gestione delle risorse, funzione di consegnatario dei beni e di ufficiale rogante.

Il CCNL ha definito il profilo professionale della figura del DSGA, cui sono affidati compiti di direzione del personale ATA, di cui organizza il lavoro nell'ambito delle direttive del Dirigente scolastico, di responsabilità nell'organizzazione degli uffici di segreteria, di responsabile dei procedimenti amministrativi, in merito a tutte le procedure dettate dalla legge sulla privacy. Il modello attualmente esistente nella scuola prevede responsabilità dirette e ambiti di autonomia operativa, nei singoli settori dei servizi, degli uffici e nei laboratori didattici, in una complessa modalità di sinergia tra obiettivi della didattica e funzionamento della scuola. Nel disegno di legge n.2294 tutte le

responsabilità di gestione, promozione, valorizzazione e individuazione di risorse umane e finanziarie sono assegnate al solo dirigente scolastico, con prerogative proprie della Dirigenza pubblica e che vanno oltre gli ambiti assegnati dal Decreto Leg.vo n.165/2001, alla figura atipica del Dirigente Scolastico. Infatti, non possono essere stravolte, annullate e riscritte le competenze proprie degli organi collegiali (collegio dei docenti, consigli d'istituto, comitati di valutazione, etc.) e per l'attribuzione di compensi aggiuntivi, delle rappresentanze sindacali interne all'istituto, senza una modifica legislativa che riordini e riformi gli organi collegiali della scuola.

E' necessario che si valorizzi il ruolo e la funzione del DSGA, figura apicale nella gestione amministrativa, con una modifica del quadro normativo che sovrappone e contrappone il ruolo del DSGA a quello del Dirigente scolastico nelle responsabilità in merito alla gestione (e non individuazione) delle risorse e sull'organizzazione del lavoro del personale ATA e dei servizi che il profilo professionale del CCNL e il D.I. n.44/2001 attribuiscono al DSGA e che il Decreto Leg.vo n.165/2001 e regolamenti successivi e la Legge n.150/2011 assegnano invece, al dirigente scolastico.

Per assicurare alle scuole e alle future reti amministrative, figure di coordinamento professionali e competenti deve essere "sbloccato immediatamente il concorso per DSGA, già registrato e fermo inspiegabilmente dal 2008. E' necessario che siano salvaguardati gli organici degli assistenti amministrativi all'interno delle scuole. L'istituzione delle Reti tra istituzioni scolastiche previste dall'art. 8 del disegno di legge devono costituire una ottimizzazione, non un impoverimento dei servizi. Le scuole dalla riorganizzazione in autonomia in poi hanno subito, senza una formazione adeguata, un processo di decentramento continuo dei procedimenti amministrativi dagli Uffici Scolastici Territoriali/provinciali e dagli Uffici Scolastici Regionali e da tutte le altre pubbliche amministrazioni che ne hanno cambiato totalmente la fisionomia. Sono diventate aziende pubbliche a tutti gli effetti, con il modello 770, i TFR, la gestione della piattaforma dei crediti, la gestione dei contratti all'ANAC, lo "split payment", le fatturazioni elettroniche, ecc. Ma anche la gestione informatizzata delle iscrizioni, della gestione del personale, delle statistiche elaborate sul disagio scolastico, sul pendolarismo, sulle disabilità. Tutto su piattaforme informatiche diverse, che non dialogano tra loro. Il processo di digitalizzazione e materializzazione in atto, attivato senza adeguate strumentazioni e formazione, ha di fatto decuplicato il lavoro amministrativo che è sicuramente cambiato e più professionalizzato, ma è aumentato in termini di tempo utilizzato per ogni singola procedura. La gestione centralizzata nelle reti delle ricostruzioni di carriera o degli aspetti contributivi e pensionistici non costituiscono un alleggerimento sostanziale del lavoro ma ripeto, possono riqualificarlo e ottimizzarlo. Nessun taglio quindi, ma solo riqualificazione delle competenze. Quindi, è sbagliato e utopico pensare che la "digitalizzazione" dei procedimenti amministrativi possa ridurre il numero del personale addetto. E ancora vanno rivisti i criteri degli organici del personale ATA, oggi misurato solo sul numero degli alunni, con qualche indicatore di complessità a

minima correzione. Per gli assistenti amministrativi è necessario introdurre un criterio di standard minimo di 4 assistenti per ogni ordine di scuola. Il numero va incrementato secondo parametri di complessità di gestione: del personale docente e ATA amministrato, del personale di sostegno assegnato, delle graduatorie dei supplenti docenti e ATA delle diverse fasce che richiedono una gestione continua, oltre la valutazione e gli inserimenti in sede di bando, per tutto il periodo della vigenza, con decreti ,rettifiche e modifiche delle banche dati; ulteriore complessità è data dagli alunni frequentanti e soprattutto da quelli diversamente abili, per cui i procedimenti (tutti informatizzati e gestiti con pacchetti gestionali dedicati) richiedono più tempi e modalità di lavorazione, per l'attenzione che la didattica dedica loro (PEI, GLH, diagnosi funzionali da gestire, etc.). Va considerata come complessità di gestione anche la presenza di sezioni carcerarie, ospedaliere, corsi serali, etc. laddove non siano queste tipologie assorbite dai nascenti CPIA.

Per i collaboratori scolastici vanno considerati i parametri di complessità derivanti dalla tipologia degli edifici, dalla metratura degli spazi, dalla presenza di laboratori e aule speciali, dalle turnazioni richieste e dall'articolazione della scuola in plessi e succursali. A tale proposito va previsto un organico minimo di almeno 2 collaboratori scolastici per ogni plesso o succursale. Per razionalizzare i costi e rendere davvero funzionali i servizi, bisogna prevedere una graduale assunzione con contratto a tempo indeterminato del personale ex LSU o delle ditte di pulizia. Questo servizio , oltre a costare molto di più di un contratto a tempo indeterminato, non comprende tutti gli aspetti di accoglienza, integrazione delle disabilità e assistenza che svolgono gli ausiliari delle scuole.

Per gli assistenti tecnici è necessaria una iniziativa generale di riconversione professionale nella direzione dei nuovi indirizzi didattici delle scuole, superando codici di laboratori e aree oramai obsolete. Per favorire la cultura digitale e l'introduzione generalizzata delle tecnologie moderne alla didattica, è necessario garantire la presenza di almeno un assistente tecnico per ogni scuola, riconvertendo i soprannumerari e gli insegnanti tecnico pratici in esubero.

All'art.10 il disegno di legge prevede un piano straordinario di assunzioni per i precari delle Graduatorie ad Esaurimento. Il piano riguarda solo i docenti; è vero che la scuola ha la sua centralità nella didattica ma la trasmissione del sapere poggia sull'organizzazione della scuola e sul suo buon funzionamento, a partire dall'apertura degli edifici scolastici che un numero sempre più esiguo di collaboratori scolastici assicura. Va previsto quindi, un piano di assunzione per i precari ATA, con una gradualità pluriennale che superi tutte le forme di precariato presenti, compresi COCOCO, ex LSU, supplenti con più di 36 mesi di servizio e con la copertura costante di tutti i posti vacanti e disponibili.

CONTRIBUTO ED EMENDAMENTI
DISEGNO DI LEGGE 2294
RIFORMA DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE E
DELEGA PER IL RIORDINO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE VIGENTI

Art.2 – comma 10 par.3

(Autonomia scolastica e offerta formativa)

(OMISSIS)

3. Il piano indica altresì il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, ~~nel rispetto dei limiti e dei parametri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119~~ il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali, nonché i piani di miglioramento dell'istituzione scolastica previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80.

Aggiungere:

Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge si provvederà alla ridefinizione dei criteri e dei parametri di determinazione dell'organico del personale ATA indicati nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119. La ridefinizione dei criteri di determinazione dell'organico dovrà tenere conto della complessità degli Istituti articolati su più plessi, ai quali dovrà essere garantita una dotazione organica minima di almeno tre collaboratori scolastici per ciascun plesso. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 tutti i contratti di collaborazione coordinata e continuativa in essere per lo svolgimento delle funzioni di assistente amministrativo dovranno essere trasformati in rapporti di lavoro subordinato. Progressivamente dovrà essere garantita, altresì, la trasformazione dei contratti di esternalizzazione dei servizi di ausiliariato e pulizia in contratti di lavoro subordinato.

4. Il piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico. Il piano è approvato dal consiglio di circolo o d'istituto.

(OMISSIS)

Aggiungere:

24. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno ridefinite le competenze degli Organi Collegiali della scuola istituiti con D.P.R. 416 del 31/05/1974.

Art. 7.

(Innovazione digitale e didattica laboratoriale)

(OMISSIS)

3. Il Piano nazionale per la scuola digitale persegue i seguenti obiettivi:

- a) realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, anche attraverso la collaborazione con università, associazioni, organismi del terzo settore e imprese, nel rispetto dell'obiettivo di cui all'articolo 2, comma 3, lettera h);
- b) potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche;
- c) adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la *governance*, la trasparenza e la condivisione di dati, nonché lo scambio di informazioni tra dirigenti, docenti e studenti e tra istituzioni scolastiche ed educative e articolazioni amministrative del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- d) formazione dei docenti per l'innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale per l'insegnamento, l'apprendimento e la formazione delle competenze lavorative, cognitive e sociali degli studenti;
- e) formazione dei direttori dei servizi generali e amministrativi, degli assistenti amministrativi e degli assistenti tecnici per l'innovazione digitale nell'amministrazione.

Aggiungere:

In particolare per il personale assistente tecnico con competenze informatiche saranno previsti percorsi formativi finalizzati alla introduzione in tutte le istituzioni scolastiche del profilo di "Amministratore di sistema";

e bis) introduzione nelle scuole di ogni ordine e grado di almeno un assistente tecnico esperto di tecnologie informatiche. A tal fine verranno istituiti appositi corsi di riconversione del personale assistente tecnico soprannumerario su laboratori non più previsti dagli attuali ordinamenti, in possesso di titoli di studio che non consentono l'accesso ad altra tipologia di laboratorio esistente;

- f) potenziamento delle infrastrutture di rete, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, con particolare riferimento alla connettività nelle scuole;
- g) valorizzazione delle migliori esperienze delle istituzioni scolastiche anche attraverso la promozione di una rete nazionale di centri di ricerca e di formazione;
- h) definizione delle finalità e delle modalità di gestione dell'identità e del profilo digitale di dirigenti scolastici, docenti, personale tecnico e amministrativo e studenti;

(OMISSIS)

4. Le istituzioni scolastiche possono individuare, nell'ambito dell'organico dell'autonomia, docenti cui affidare il coordinamento delle attività di cui al comma 2. Ai docenti può essere affiancato un insegnante tecnico-pratico

Aggiungere:

o un assistente tecnico esperto di tecnologie informatiche.

Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

(OMISSIS)

Art. 8.

(Organico dell'autonomia per l'attuazione dei piani triennali dell'offerta formativa)

(OMISSIS)

7. Gli uffici scolastici regionali promuovono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito territoriale. Le reti, costituite entro il 30 giugno 2016, sono finalizzate alla valorizzazione delle risorse professionali, alla gestione comune di funzioni e di attività amministrative **Aggiungere: che non possono essere gestite in maniera ottimale dagli uffici centrali e periferici dello stato e degli enti locali.**

Sostituire

nonché e alla gestione ~~alla realizzazione~~ di progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di interesse territoriale.

8. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca emana apposite linee guida riguardanti i principi per il governo delle reti e per la definizione degli accordi di rete.

9. Gli accordi di rete individuano:

a) i criteri e le modalità per l'utilizzo dei docenti nella rete, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia di non discriminazione sul luogo di lavoro, nonché di assistenza e di integrazione sociale delle persone con disabilità, anche per insegnamenti opzionali, specialistici, di coordinamento e di progettazione funzionali ai piani triennali dell'offerta formativa di più istituzioni scolastiche inserite nella rete;

b) i piani di formazione del personale scolastico;

c) le risorse da destinare alla rete per il perseguimento delle proprie finalità;

d) le forme e le modalità per la trasparenza e la pubblicità delle decisioni e dei rendiconti delle attività svolte.

10. Al fine di razionalizzare gli adempimenti amministrativi a carico delle istituzioni scolastiche, l'istruttoria sugli atti relativi a cessazioni dal servizio, pratiche in materia di contributi e pensioni,

progressioni e ricostruzioni di carriera, trattamento di fine rapporto del personale della scuola, nonché sugli ulteriori atti non strettamente connessi alla gestione della singola istituzione scolastica,) può essere svolta dalla rete di scuole in base a specifici accordi.

Aggiungere:

L'istituzione scolastica individuata quale scuola capofila della rete verrà dotata di adeguato personale amministrativo, coordinato da un DSGA.

Art. 10.

(Piano straordinario di assunzioni)

1. Per l'anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura dei posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia. A tale fine, l'organico dell'autonomia, limitatamente ai posti del potenziamento nella scuola primaria e secondaria di primo e di secondo grado, è determinato entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base delle indicazioni del dirigente scolastico, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 8.

2. Sono assunti a tempo indeterminato e iscritti negli ambiti territoriali di cui all'articolo 8, comma 4, nel limite dei posti di cui al comma 1 del presente articolo:

a) i vincitori presenti, alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di cui al comma 3, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado;

b) gli iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

3. Al piano straordinario di assunzioni partecipano i soggetti di cui al comma 2 che abbiano presentato apposita domanda di assunzione esclusivamente secondo le modalità stabilite dal comma 8. I soggetti che appartengono a entrambe le categorie di cui alle lettere a) e b) del comma 2 scelgono, con la domanda, per quale categoria essere trattati.

4. In deroga all'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate:

a) i vincitori sono assunti, nella regione nella cui graduatoria di merito sono iscritti, nel limite del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, individuati a livello di ambito territoriale di cui all'articolo 8, comma 4;

b) gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente sono assunti, nella provincia relativa alla graduatoria in cui sono iscritti, nel limite del restante 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, individuati a livello di ambito territoriale, incrementati di quelli di cui alla lettera a) rimasti eventualmente vacanti e disponibili al termine della relativa fase;

c) i vincitori, nonché gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, che residuano dalle fasi precedenti, sono assunti nel limite dei posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia nazionale, individuati a livello di ambito territoriale. I vincitori hanno precedenza rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento.

5. I soggetti interessati dalle fasi di cui al comma 4, lettere a), b) e c), esprimono l'ordine di preferenza tra i posti di sostegno, se in possesso della relativa specializzazione, e quelli comuni. Esprimono inoltre obbligatoriamente l'ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. All'assunzione si provvede seguendo l'ordine delle province, secondo la preferenza espressa, e per ciascuna provincia rispettando l'ordine di preferenza per il tipo di posto. Con riferimento ai posti comuni, gli aspiranti sono assunti a partire dalla classe di concorso per cui posseggono maggiore punteggio e, a parità di punteggio, dando priorità al grado di istruzione superiore. In caso di inserimento in più elenchi di sostegno, si procede alle assunzioni con le stesse modalità del periodo precedente. In caso di indisponibilità sui posti per gli ambiti territoriali indicati, non si procede all'assunzione. I soggetti che non accettano la proposta di assunzione di cui al presente articolo sono definitivamente espunti dalle relative graduatorie.

6. Per l'anno scolastico 2015/2016 l'attribuzione di incarichi su ambiti territoriali per i soggetti di cui al comma 5 ha carattere annuale.

7. I soggetti di cui al comma 2 accettano espressamente la proposta di assunzione entro dieci giorni dalla data della sua ricezione secondo le modalità di cui al comma 8. In caso di mancata accettazione, nel termine e con le modalità predetti, i soggetti di cui al comma 2 non possono essere destinatari di ulteriori proposte di assunzione a tempo indeterminato ai sensi del piano straordinario di assunzioni. Le disponibilità di posti sopravvenute per effetto delle rinunce all'assunzione non possono essere assegnate in nessuna delle fasi di cui al comma 4. In relazione ai posti per il potenziamento dell'offerta formativa che rimangono vacanti all'esito del piano straordinario di assunzioni non possono essere stipulati contratti di supplenza breve e saltuaria.

8. Ai fini del presente articolo è pubblicato un apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale e tutte le comunicazioni con i soggetti di cui al comma 2, incluse la domanda di assunzione e l'espressione delle preferenze, la proposta di assunzione, l'accettazione o la rinuncia, avvengono esclusivamente

per il tramite dell'apposito sistema informativo, gestito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che cura ogni fase della procedura in deroga agli articoli 45, comma 2, e 65 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.

9. È escluso dal piano straordinario di assunzioni il personale già assunto quale docente a tempo indeterminato alle dipendenze dello Stato, anche se presente nelle graduatorie di cui al comma 2, lettere a) e b), e indipendentemente dalla classe di concorso, dal tipo di posto e dal grado di istruzione per i quali vi è iscritto o in cui è assunto. Sono altresì esclusi i soggetti che non scioglano la riserva per conseguimento del titolo abilitante entro il 30 giugno 2015, fermo restando quanto previsto dal periodo precedente.

10. A decorrere dal 1° settembre 2015, le graduatorie di cui al comma 2, lettera b), se esaurite perdono efficacia, per i gradi di istruzione della scuola secondaria, ai fini dell'assunzione con contratti di qualsiasi tipo e durata. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppresse le graduatorie dei concorsi pubblici per titoli ed esami banditi antecedentemente all'anno 2012 per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado.

11. La prima fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto del personale docente ed educativo previste dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, continua a esplicare la propria efficacia, fino all'anno scolastico 2016/2017 compreso, per i soli soggetti già iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, non assunti a seguito del piano straordinario di assunzioni di cui al comma 1 del presente articolo.

12. Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda e per il predetto anno scolastico, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni. Successivamente, i docenti assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di cui al presente articolo e assegnati, in via provvisoria e per l'anno scolastico 2015/2016, agli ambiti territoriali partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Limitatamente all'anno scolastico 2015/2016, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati.

13. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola statale avviene esclusivamente mediante concorsi pubblici nazionali su base regionale per titoli ed esami. La determinazione dei posti da mettere a concorso tiene conto del fabbisogno espresso dalle istituzioni scolastiche nei piani triennali dell'offerta formativa. Per il personale docente della scuola dell'infanzia e primaria e per il personale educativo si applica l'articolo 399, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, fino a totale scorrimento delle relative graduatorie a esaurimento.

14. A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 17, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento. Per il personale educativo continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni vigenti per l'accesso alle relative procedure concorsuali.

15. Per la partecipazione ai concorsi pubblici per titoli ed esami di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come da ultimo modificato dal presente articolo, è dovuto un diritto di segreteria il cui ammontare è stabilito nei relativi bandi. Le somme riscosse ai sensi del periodo precedente sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa della missione «Istruzione scolastica» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per lo svolgimento della procedura concorsuale.

16. All'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo del comma 01 è sostituito dai seguenti: «I concorsi per titoli ed esami sono nazionali e sono indetti su base regionale, con cadenza triennale, per tutti i posti vacanti e disponibili, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, nonché per i posti che si rendano tali nel triennio. Le relative graduatorie hanno validità triennale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto triennio. Il numero degli idonei non vincitori non può essere superiore al 10 per cento del numero dei posti messi a concorso»;

b) al secondo periodo del comma 01, dopo le parole: «di un'effettiva» sono inserite le seguenti: «vacanza e»;

c) al secondo periodo del comma 02, le parole: «in ragione dell'esiguo numero di candidati» sono sostituite dalle seguenti: «in ragione dell'esiguo numero dei posti conferibili»;

d) al terzo periodo del comma 02, la parola: «disponibili» è sostituita dalle seguenti: «messi a concorso»;

e) al comma 1, le parole: «e, per le scuole e per le classi di concorso per le quali sia prescritto, del titolo di abilitazione all'insegnamento, ove già posseduto» sono soppresse;

f) al comma 19, le parole: «eventualmente disponibili» sono sostituite dalle seguenti: «messi a concorso»;

g) al comma 21, le parole: «in ruolo» sono soppresse.

17. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ferma restando la procedura autorizzatoria, bandisce, entro il 1° ottobre 2015, un concorso per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche ed educative statali ai sensi dell'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come da ultimo modificato dal presente articolo, per la copertura, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, di tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia, nonché per i posti che si rendano tali nel triennio. Limitatamente al predetto bando sono valorizzati, fra i titoli valutabili in termini di maggiore punteggio:

a) il titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito a seguito sia dell'accesso ai percorsi di abilitazione tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, sia del conseguimento di specifica laurea magistrale o a ciclo unico;

b) il servizio prestato a tempo determinato, per un periodo continuativo non inferiore a centottanta giorni, nelle istituzioni scolastiche ed educative statali di ogni ordine e grado.

18. I soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie del concorso di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 75 del 25 settembre 2012, non assunti a seguito del piano straordinario di assunzioni di cui ai commi da 1 a 15 e 17 del presente articolo, sono assunti a tempo indeterminato quali docenti, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2016 e per i successivi anni scolastici, sino all'esaurimento dei soggetti aventi titolo. L'assunzione avviene, ferma restando la procedura autorizzatoria prevista dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e nel limite dei posti dell'organico dell'autonomia vacanti e disponibili, con priorità rispetto a ogni altra graduatoria di merito, secondo le modalità e le fasi di assunzione previste dalla presente legge per i soggetti di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo.

Aggiungere :

19. Entro l'a.s. 2015/2016 Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca darà avvio al bando di concorso per titoli ed esami per i Direttori dei servizi generali e amministrativi, per tutti i posti disponibili nelle scuole di ogni ordine e grado.

20. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca promuoverà un piano di assunzione straordinario pluriennale per il restante personale ATA a copertura dei posti disponibili nell'organico delle scuole di ogni ordine e grado..

Art. 16.

(Open data)

(OMISSIS)

8. Ai fini di incrementare l'autonomia contabile delle istituzioni scolastiche ed educative statali e di semplificare gli adempimenti amministrativi e contabili, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad apportare le necessarie modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 1° febbraio 2001, n. 44, provvedendo anche all'armonizzazione dei sistemi contabili e alla disciplina degli organi e dell'attività di revisione amministrativo-contabile dei convitti e degli educandi.

Aggiungere:

Al fine di armonizzare la vigente legislazione con le norme contenute nella presente legge, saranno definiti precisi ambiti operativi e responsabilità del DSGA.

Art. 19.

(Detraibilità delle spese sostenute per la frequenza scolastica.)

1. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di detrazione per oneri, dopo la lettera *e*) è inserita la seguente:

~~«*e-bis*) le spese sostenute per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente.~~

Aggiungere e sostituire:

Per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche statali e i contributi deliberati dal Consiglio d'istituto delle scuole statali di ogni ordine e grado, per l'ampliamento dell'offerta formativa rimane fermo il beneficio di cui alla lettera *i-octies*), che non è cumulabile con quello di cui alla presente lettera;» vengono riconosciute totali detraibilità fiscali

Art. 21.

(Misure per la sicurezza e la valorizzazione degli edifici scolastici)

(OMISSIS)

2. Al fine di consentire lo svolgimento del servizio scolastico in ambienti adeguati e sicuri, la programmazione nazionale predisposta in attuazione dell'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre

2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, come da ultimo modificato dai commi 15 e 16 del presente articolo, rappresenta il piano del fabbisogno nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2015-2017, è aggiornata annualmente e, per il triennio di riferimento, sostituisce i piani di cui all'articolo 11, comma 4-*bis*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, anche tenendo conto dei dati inseriti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica, ed è utile per l'assegnazione di finanziamenti statali comunque destinati alla messa in sicurezza degli edifici scolastici, comprese le risorse di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, a beneficio degli enti locali con la possibilità che i canoni di investimento siano posti a carico delle regioni. La programmazione nazionale è altresì utile per l'assegnazione di tutte le risorse destinate nel triennio di riferimento all'edilizia scolastica, comprese quelle relative **alla**

Sostituire e integrare:

ad una percentuale fissa, non inferiore al 10% della quota a gestione statale dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni, nonché quelle di cui al Fondo previsto dall'articolo 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come da ultimo incrementato dall'articolo 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i cui termini e modalità di individuazione degli interventi di adeguamento strutturale e antisismico sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. A tali fini i poteri derogatori per interventi di edilizia scolastica di cui all'articolo 18, comma 8-*ter*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, sono estesi per tutta la durata della programmazione nazionale triennale 2015-2017.

3. Le risorse non utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge e relative ai finanziamenti attivati ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1991, n. 430, e dell'articolo 2, comma 4, della legge 8 agosto 1996, n. 431, nonché ai finanziamenti erogati ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, fatte salve quelle relative a interventi in corso di realizzazione o le cui procedure di appalto sono aperte, come previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, sono destinate all'attuazione, nell'anno 2015, di ulteriori interventi urgenti per la sicurezza degli edifici scolastici. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti locali beneficiari dei predetti finanziamenti trasmettono al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e alla società Cassa de-

positi e prestati Spa il monitoraggio degli interventi realizzati, pena la revoca delle citate risorse ancora da erogare.

Aggiungere:

Nelle Regioni in cui non sono ancora stati istituiti gli organi che sostituiscono le soppresse Province, nelle more del completamento delle procedure previste, le amministrazioni regionali avocano a sé le funzioni degli Enti locali soppressi in materia di edilizia scolastica. Le conseguenti economie accertate, a seguito del completamento dell'intervento finanziato ovvero della sua mancata realizzazione, sono destinate, secondo criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a ulteriori interventi urgenti di edilizia scolastica individuati nell'ambito della programmazione nazionale di cui al comma 2, fermi restando i piani di ammortamento in corso e le correlate autorizzazioni di spesa, nonché agli interventi che si rendono necessari all'esito delle indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui all'articolo 21 e di quelli che si rendono necessari sulla base dei dati risultanti dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica.

(OMISSIS)

Art. 23.

(Delega al Governo in materia di sistema nazionale di istruzione e formazione)

(OMISSIS)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, al fine di provvedere al riordino, alla semplificazione e alla codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione, anche in coordinamento con le disposizioni di cui alla presente legge.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riordino delle disposizioni normative in materia di sistema nazionale di istruzione e formazione attraverso:

1) la redazione di un testo unico delle disposizioni in materia di istruzione già contenute nel testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché nelle altre fonti normative;

2) l'articolazione e la rubricazione delle disposizioni di legge incluse nella codificazione per materie omogenee, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse;

3) il riordino e il coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni di legge incluse nella codificazione, anche apportando integrazioni e modifiche innovative necessarie per garantirne la coe-

renza giuridica, logica e sistematica, nonché per adeguare le stesse all'intervenuta evoluzione del quadro giuridico nazionale e dell'Unione europea,

Aggiungere:

compresa una nuova legislazione per la definizione delle nuove competenze degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche, da attuare entro 180 giorni dalla emanazione della presente legge;

(OMISSIS)

b-bis) riordino della disciplina degli organi dei convitti e degli educandati, con particolare riferimento all'attività di revisione amministrativo-contabile;

c) promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità e riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione attraverso:

- 1)* la ridefinizione del ruolo del personale docente di sostegno al fine di favorire l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, anche attraverso l'istituzione di appositi percorsi di formazione universitaria;
- 2)* la revisione dei criteri di inserimento nei ruoli per il sostegno didattico, al fine di garantire la continuità del diritto allo studio degli alunni con disabilità, in modo da rendere possibile allo studente di fruire dello stesso insegnante di sostegno per l'intero ordine o grado di istruzione;
- 3)* l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni scolastiche, sanitarie e sociali, tenuto conto dei diversi livelli di competenza istituzionale;
- 4)* la previsione di indicatori per l'autovalutazione e la valutazione dell'inclusione scolastica;
- 5)* la revisione delle modalità e dei criteri relativi alla certificazione, che deve essere volta a individuare le abilità residue al fine di poterle sviluppare attraverso percorsi individuati di concerto con tutti gli specialisti di strutture pubbliche, private o convenzionate che seguono gli alunni riconosciuti disabili ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e della legge 8 ottobre 2010, n. 170, che partecipano ai gruppi di lavoro per l'integrazione e l'inclusione o agli incontri informali;
- 6)* la revisione e la razionalizzazione degli organismi operanti a livello territoriale per il supporto all'inclusione;
- 7)* la previsione dell'obbligo di formazione iniziale e in servizio per i dirigenti scolastici e per i docenti sugli aspetti pedagogico-didattici e organizzativi dell'integrazione scolastica;
- 8)* la previsione dell'obbligo di formazione in servizio per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, rispetto alle specifiche competenze, sull'assistenza di base e sugli aspetti organizzativi ed educativo-relazionali aventi riferimento al processo di integrazione scolastica.

Aggiungere:

Vanno ridefiniti i criteri dell'organico del personale ATA, secondo criteri nuovi di complessità dei diversi profili professionali, che tengano conto delle esigenze del Piano dell'offerta formativa e delle innovazioni in atto nelle scuole.

Per garantire la piena attuazione del diritto allo studio agli studenti affetti da gravi disabilità, soprattutto sensoriali e motorie vanno previste figure professionali specializzate o da specializzare, in grado di prestare l'assistenza di base per l'igiene personale con interventi anche di tipo infermieristico; prestazioni che non possono essere prestati da personale ausiliario, privo di formazione adeguata, la cui imperizia può determinare danno allo stesso disabile; secondo le esigenze scolastiche sarà determinato un organico di figure professionali che tenga conto anche del genere degli alunni in disabilità;

9) la previsione della garanzia dell'istruzione domiciliare per gli alunni che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 12, comma 9, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

(OMISSIS)
